

COMUNE DI BRONTE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 13-05-2016 Numero 57

Oggetto: Approvazione schema di contratto di comodato d'uso di n. 1 autoveicolo appositamente attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate .


L'anno duemilasedici del giorno tredici del mese di maggio alle ore 13:10 e seguenti, nella consueta sala delle adunanze in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

CALANNA GRAZIANO	SINDACO	P
BIUSO NUNZIO	ASSESSORE	P
BORTIGLIO FRANCESCO	ASSESSORE	P
CURRAO ANTONINO	ASSESSORE	P
TRISCARI VITTORIO	VICE SINDACO	P

Presenti n. 5 Assenti n. 0

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA SAPIA MARIA TERESA.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.



COMUNE DI BRONTE

LA GIUNTA

Vista la proposta del settore/area/servizio AREA IV- SERVIZI SOCIALI n. 67 del 13-05-2016 relativa all'oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri espressi dai Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile;


Ad unanimità di voti espressi nei modi e con le forme di legge;

DELIBERA

Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione sottoposta all'Organo e che, integralmente richiamata, si allega per costituirne parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva.

Di demandare al responsabile del servizio proponente l'esecuzione di quanto testè deliberato.

Dichiarare Immediatamente Esecutiva la presente deliberazione, con separata votazione ed esito unanime, ai sensi dell'art.12 della L.R. 44/91, stante l'urgenza di provvedere.



COMUNE DI BRONTE

Settore/Area/Servizio AREA IV- SERVIZI SOCIALI

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.67 DEL 13-05-2016

Oggetto: Approvazione schema di contratto di comodato d'uso di n. 1 autoveicolo appositamente attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate .


Data *13.05.2016*

Il Capo Area Proponente

Biagio Meli

Data

Il Responsabile del procedimento




COMUNE DI BRONTE

- ART. 12 L.R. 30/2000 -

Il Dirigente del servizio interessato; per quanto concerne la **Regolarita' tecnica**
esprime parere : Favorevole

Data: 13-05-2016

Il Responsabile dell'Area
MELI BIAGIO ILLUMINATO



COMUNE DI BRONTE

PREMESSO:

CHE la Società GMS srl con sede in Verona Via Crmelitani Scalzi, 9 Verona ha implementato una iniziativa di natura commerciale nell'ambito della collaborazione tra il pubblico ed il privato realizzando un progetto solidale denominato NOI CON VOI;

Che la predetta azienda propone a questo Ente la fomitura in comodato d'uso gratuito di un automezzo da adibire a pubblica utilità;

Che al fine di consentire la realizzazione del progetto bisogna stipulare un contratto di comodato d'uso gratuita del mezzo, specificando che sono a carico della ditta GMS tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo concesso in comodati d'uso gratuito, ivi comprese la sostituzione degli pneumatici, il pagamento della tassa di possesso e il contratto di assicurazione Kasko;

Dato atto che la proposta della azienda GMS appare meritevole di accoglimento, stante che l'Ente usufruisce di un beneficio a costo zero. con un grande servizio da poter offrire alle categorie disagiate;

Che occorre approvare lo schema di contratto di comodato d'uso gratuito che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista la legge 142/1990 recepita dalla L.R. 48/91

Tutto ciò premesso

PROPONE

1) Di approvare lo schema di contratto di comodato d'uso che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; **ALL. B**

2) dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa"; **BW**

3) Dare mandato al capo della IV Area di porre in essere gli atti necessari al fine di dare corso a quanto testé deliberato;

4) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art 12 della L.R. 44/91;

SCHEMA

Allegato B

CONTRATTO DI COMODATO

di n.1 AUTOVEICOLO appositamente attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____ in _____, a seguito di Determina / Delibera di Giunta n. _____ del _____, ed a seguito del "Contratto per il progetto "NOI CON VOI" del _____, con la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge

TRA

Il Comune di _____ Codice Fiscale e P.IVA _____ in persona del suo _____ Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ (___), il _____ per brevità definito "Ente Beneficiario"

E

La Società **GMS Srl**, con sede legale in Verona, Via Carmelitani Scalzi n.9 , C.F e P.IVA 04386700233, in nome e per conto della quale interviene l'amministratore unico Sig. Raffaele Maccarone nato a Castiglione delle Stiviere (MN) il 31/05/1953 residente in Vedano al Lambro (MB) Via Privata Leopardi, 1 CAP 20854, per brevità definita "**GMS**";

PREMESSO CHE

La sottoscrizione del "Contratto per il progetto 'NOI CON VOI'" è presupposto necessario per la validità del presente contratto di comodato;

Tutto ciò premesso, fra le parti si stipula quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto di comodato;

Art. 2 - OGGETTO

GMS dà in comodato gratuito all'Ente Beneficiario, che accetta e si impegna ad utilizzarlo con la dovuta diligenza, n. 1 (uno) autoveicolo, NUOVO, di marca _____ modello _____ Targa _____, alimentazione _____, idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n. _____ (____) passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di n. _____ (____) sedia a rotelle.

Art. 3 - DESTINAZIONE DELL'AUTOVEICOLO

L'autoveicolo s'intende concesso in comodato esclusivamente per il trasporto di persone svantaggiate, ed attività connesse.

B4

Art. 4 - PERSONE SVANTAGGIATE

Per persone svantaggiate si intendono gli anziani, i disabili e comunque coloro che risultano svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari.

Art. 5 - TITOLARITA' GIURIDICA

L'Ente Beneficiario non potrà avanzare alcuna pretesa sull'autoveicolo descritto al precedente Art.2 e i creditori dello stesso non potranno esperire alcuna azione esecutiva sull'autoveicolo per soddisfare i loro diritti di credito.

Art. 6 - CONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO

La consegna dell'autoveicolo avviene presso la sede dell'Ente Beneficiario a cura di GMS. Dal momento della consegna, l'Ente Beneficiario assume l'onere della custodia dell'autoveicolo con ogni conseguente responsabilità per la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione nei confronti di GMS, della Pubblica Amministrazione, del conducente, delle persone trasportate e dei terzi in genere.

Art. 7 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di n. 2 (DUE) anni ed è rinnovabile automaticamente ed alle medesime condizioni per ulteriori n. 2 (DUE) anni. Le parti hanno comunque facoltà di recedere dal rinnovo automatico dandone preavviso scritto entro n. 5 (CINQUE) mesi. Nel caso in cui, prima della scadenza del termine convenuto, si verifichi che l'Ente Beneficiario non sia più nelle condizioni di perseguire gli scopi sociali istituzionali, GMS potrà esigere l'immediata restituzione dell'autoveicolo. In tale ipotesi resta inteso che, in caso di restituzione dell'autoveicolo, è escluso qualsivoglia diritto di rivalsa o indennizzo a favore dell'Ente Beneficiario. L'Ente Beneficiario comunque s'impegna a segnalare una struttura che abbia le caratteristiche e le capacità di proseguire il servizio.

Art. 8 - RECESSO DAL CONTRATTO

GMS potrà recedere dal contratto, previo preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicare all'Ente Beneficiario mediante raccomandata A/R, qualora quest'ultimo utilizzi l'autoveicolo per un uso diverso da quello pattuito (Art.3).

Art. 9 - RESTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO

L'autoveicolo comodato sarà restituito nello stato in cui è stato consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso. La restituzione da parte dell'Ente Beneficiario dovrà avvenire presso la sede dello stesso. Alla scadenza del presente contratto i danni e/o la mancanza di accessori saranno verificate e notificate da parte di GMS alla riconsegna o nei 20 giorni successivi. L'Ente dovrà provvedere al ripristino del mezzo e della dotazione mancante entro 15 giorni dall'avvenuta contestazione. In assenza di Vostro intervento, GMS provvederà ad addebitare il relativo costo.

D4

Art. 10 – CLAUSOLA PENALE

Nel caso in cui il Comodatario ritardi la restituzione dell'autoveicolo comodato, sarà dovuta a GMS una penale che le parti convengono fin d'ora pari a Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo. Se entro il termine perentorio di 60 giorni dalla scadenza del contratto di comodato viene emessa nuova delibera ,con nuovo contratto di comodato, la penale non sarà applicata.

Art. 11 – DIRITTI E OBBLIGHI DELLA COMODANTE

11.1 – GMS provvederà al pagamento della tassa di possesso annuale, degli eventuali oneri e tasse connesse alla circolazione dello stesso, del premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge, della polizza infortuni conducente e dei tagliandi previsti dalla casa di produzione.

11.2 - MANUTENZIONE ORDINARIA GRATUITA (eseguibile presso concessionarie o autofficine da noi convenzionate ed a Voi vicine) Si intendono tutte quelle riparazioni che si rendono necessarie per garantire un buon utilizzo del mezzo: tagliandi, controlli livelli, controllo gomme, pastiglie freni, manutenzioni ordinarie visualizzate anche dal check-up del computer di bordo del veicolo e tutte le riparazioni che si rendono necessarie in caso di richiamo da parte della Casa Madre per malfunzionamento o difetto di produzione.

11.3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRATUITA (eseguibile presso concessionarie o autofficine da noi convenzionate ed a voi vicine),si intendono tutti quegli interventi non collegabili ai tagliandi "chiamati" dalla casa Madre del veicolo attraverso il computer di bordo. Danni alla carrozzeria da incidente, danni alla meccanica da incidente o da usura, sostituzione pezzi di carrozzeria o motore e tutti gli interventi che esulano dalla normale routine della gestione della vettura. Sostituzione di n. 2 treni di gomme (uno estivo ed uno invernale). GMS si impegna, all'atto della consegna dell'autoveicolo e ad ogni successiva scadenza, a fornire all'Ente Beneficiario il tagliando dell'assicurazione .

11.4 –GMS si impegna nei confronti dell'Ente Beneficiario a sostituire l'autoveicolo nel caso in cui quest'ultimo perisca per fatto ad esso non imputabile. Ai fini del presente contratto e a solo titolo esemplificativo si intende perimento dell'autoveicolo il furto, la completa distruzione, ovvero il danneggiamento che ne impedisca qualsiasi riparazione.

11.5 – Nel caso di incidente, purché non cagionato da dolo o colpa grave del conducente, GMS si impegna nei confronti dell'Ente Beneficiario a sostenere i costi relativi alle riparazioni dell'autoveicolo offrendo all'Ente Beneficiario pacchetto assicurativo all-inclusive con la franchigia d'uso. (RCA trasportati e conducente, INCENDIO, FURTO e danni conseguiti, KASKO, EVENTI ATMOSFERICI e SOCIO-POLITICI, ROTTURA CRISTALLI, GARANZIA ASSISTENZA SOCCORSO STRADALE e OFFICINA MOBILE). Nel caso che il fermo dell'autoveicolo si protragga oltre il quindicesimo giorno, GMS si impegna a consegnare all'Ente Beneficiario un autoveicolo sostitutivo idoneo.

11.6 – GMS si impegna a non apporre sull'autoveicolo messaggi pubblicitari che per la loro natura possano risultare in contrasto con le finalità dell'Ente Beneficiario e con l'interesse degli utenti, che si possono così qualificare: messaggi contrari all'ordine pubblico, alla morale e qualsiasi altro messaggio che possa ledere la dignità del cittadino o dell'Ente Beneficiario. Rimane diritto esclusivo di GMS apporre, sostituire, eliminare dalle superfici dell'autoveicolo i messaggi pubblicitari.

Art.12 – DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMODATARIO

12.1 – l'Ente Beneficiario, a cui viene concesso in uso l'autoveicolo, si obbliga ad utilizzarlo sempre nel rispetto della disposizione disposta dall'Art.3 del presente contratto.

12.2 – E' fatto divieto all'Ente Beneficiario di concedere l'autoveicolo in locazione, noleggio, concessione o prestito o a terzi titolo di qualunque natura, fatto salvo Associazioni di Volontariato o Aziende convenzionate con l'Ente Beneficiario e comunque aventi lo scopo di prestare assistenza alle persone svantaggiate, identificate al precedente Art.4, a meno che non venga rilasciata esplicita autorizzazione per iscritto da GMS. In ogni caso, l'Ente Beneficiario si impegna a segnalare tempestivamente e per iscritto a GMS i dati relativi al soggetto al quale verrà concesso l'utilizzo dell'autoveicolo (denominazione, indirizzo, recapito telefonico, responsabile, etc.). Il presente contratto non è cedibile.

12.3 – L'Ente Beneficiario si obbliga ad utilizzare l'autoveicolo con la diligenza del buon padre di famiglia, a conservarlo ed a mantenerlo in ordine ed a rispettare le norme di manutenzione consigliate dal produttore rispettando tutte le indicazioni prescrizioni e limitazioni previste nella carta di circolazione e di tutte le norme vigenti. Non potranno essere effettuate sostituzioni o trasformazioni di parti del veicolo o manomissioni del contachilometri della strumentazione in genere. L'Ente Beneficiario dovrà comunicare a GMS la necessità di sottoporre l'autoveicolo a controlli periodici, manutenzioni, riparazioni o sostituzioni di parti oltre che qualunque fatto o evento che possa compromettere il funzionamento e/o il valore dell'autoveicolo stesso. L'Ente Beneficiario è tenuto a sottoporre il veicolo a revisione entro e non oltre la data di scadenza. Ogni eventuale sanzione (art 80 CdS) o penalità o danno conseguente alla mancata effettuazione della revisione verrà addebitato all'Ente.

12.4 – Sono a carico dell'Ente Beneficiario i costi derivanti dall'utilizzo dell'autoveicolo, quali i costi relativi all'autista, al carburante e olio (rabbocchi); inoltre relativamente all'elevatore si raccomanda di effettuare periodicamente e comunque almeno 1 volta all'anno: la pulizia di giunti e snodi, la verifica di assenza di perdite del circuito idraulico, la lubrificazione, l'ingrassaggio e la regolazione della movimentazione.

12.5 - L'Ente Beneficiario si obbliga, nell'utilizzo dell'autoveicolo, ad impiegare esclusivamente personale che possieda tutte le autorizzazioni e patenti necessarie alla guida del particolare tipo di autoveicolo. Il conducente deve avere la patente da almeno 1 (uno) anno. Al conducente dell'autoveicolo è fatto espresso divieto di chiedere, a qualsiasi titolo, compensi ai passeggeri dell'autoveicolo. Ai passeggeri ed al conducente, è fatto espresso divieto di: A) gettare oggetti dal veicolo sia fermi che in movimento. B) Pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada. Sono a carico dell'Ente Beneficiario le spese relative al personale addetto alla guida dell'autoveicolo, o al personale impiegato in qualsiasi attività relativa al suo utilizzo.

12.6 - L'Ente Beneficiario risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni oltre alle spese. E' fatto obbligo al comodatario di trasmettere a GMS copia della quietanza di pagamento delle eventuali sanzioni entro 15 (quindici) giorni dal pagamento della stessa. Qualora la società proprietaria del veicolo o altra società (esogamo) dovessero sostenere il pagamento delle contravvenzioni comminate, l'Ente Beneficiario dovrà immediatamente rimborsare, a prima richiesta, l'importo di dette contravvenzioni oltre alle spese sostenute, anche per la presentazione di eventuali ricorsi all'autorità competente.

12.7 - E' incombenza dell'Ente Beneficiario richiedere, alle autorità competenti, l'eventuale rilascio dell'autorizzazione per il transito e la sosta nelle "zone a traffico limitato" (Z.T.L.) ed il parcheggio nelle "zone a sosta limitata", simboleggiata dallo specifico "contrassegno invalidi" da applicare sull'autoveicolo.

12.8 - In caso di sinistro, l'Ente beneficiario si obbliga ad informare immediatamente, oltre che la compagnia assicurativa, anche GMS. L'Ente Beneficiario sarà comunque responsabile della perdita, distruzione o sottrazione del veicolo o di parti dello stesso, nonché degli eventi dannosi per i quali non abbia inoltrato regolare denuncia alla compagnia d'Assicurazione entro il termine massimo concesso o per i quali per la sua colpa non verrà liquidato l'indennizzo, e sarà obbligato a ripristinare il veicolo nella sua condizione originaria, a rimpiazzare le parti con pezzi originali o a pagarne il valore.

12.9 Resta a carico del comodatario la verifica che l'effettivo utilizzatore del veicolo fornisca formale segnalazione alla Motorizzazione Civile di competenza per l'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli (ANV) e dei documenti di circolazione a norma dell'Art. 94 c. 4bis del CdS assicurandosi che il tagliando di controllo sia conservato insieme al libretto di circolazione e al contratto di comodato. Parimenti gli autisti del veicolo dovranno essere in possesso di idoneo documento di appartenenza all'ente affidatario e da questi autorizzato.

12.10 – E' fatto divieto all'Ente Beneficiario di rimuovere o manomettere i messaggi pubblicitari installati, né tanto meno di apporne di diversi. L'Ente Beneficiario è altresì obbligato ad informare GMS di qualsivoglia irregolarità ovvero difformità che insorga nello spazio promozionale durante l'uso dell'autoveicolo tale da ridurre in qualche modo la "visibilità" e la capacità di diffondere il messaggio promozionale ai potenziali consumatori.

12.11 – L'Ente Beneficiario si impegna altresì a presentare al comodante, entro la fine di ogni anno (a partire da quello successivo alla consegna dell'autoveicolo), una relazione contenente lo stato dei loghi pubblicitari affissi sull'autoveicolo.

12.12 – In ogni caso, l'Ente Beneficiario si impegna a manlevare GMS dalle eventuali azioni di risarcimento la comodante dovesse subire, per la cattiva manutenzione della carrozzeria su cui sono affissi i loghi pubblicitari o semplicemente per non aver relazionato annualmente o avvisato tempestivamente GMS del cattivo stato dei loghi.

12.13- L'Ente Beneficiario manleva GMS dall'assolvimento degli obblighi derivanti dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.)

12.14 – L'Ente Beneficiario, entro il 30 Settembre di ogni anno, dovrà fornire alla comodante un resoconto annuale dei servizi e delle attività nei quali è stato impiegato l'autoveicolo oggetto del presente contratto di comodato, avvalendosi dell'apposito questionario che GMS provvederà ad inviargli entro il 1° Settembre di ogni anno.

Art.13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente contratto ed, in particolare, degli obblighi imposti dai precedenti Art.10 e 11, costituiscono giusta causa di risoluzione del contratto.

Art. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto è risolto di diritto, senza facoltà di pronuncia giudiziale, quando GMS sia sottoposta a procedura di fallimento, di concordato, di amministrazione controllata o di scioglimento.

Art.15 – MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle parti.

Art.16 – COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

Qualsiasi comunicazione o richiesta consentita dalle disposizioni del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R all'indirizzo sopra indicato delle parti o a mezzo PEC. Resta inteso che presso i relativi indirizzi ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere notificati in futuro, le parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

Art.17 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, esecuzione, validità o applicazione del presente contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Verona

Art.18 – DISCIPLINA DEL PRESENTE ACCORDO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicano gli Articoli 1803 e seguenti del codice civile.

Art.19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi di D.Lgs. n.196 del 30 Giugno 2003 e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto e lo svolgimento delle attività necessarie per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Letto confermato e sottoscritto a _____, il _____

L'ENTE BENEFICIARIO _____ (Timbro e firma)	GMS Srl _____ — (Timbro e firma)
--	---

A norma degli Artt. 1341 e 1342 codice civile, le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli Articoli 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 e 17;

L'ENTE BENEFICIARIO _____ (Timbro e firma)	GMS Srl _____ (Timbro e firma)
--	--

AG



COMUNE DI BRONTE

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE



CALANNA GRAZIANO

TRISCARI VITTORIO

SAPIA MARIA TERESA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3.12.1991 n. 44, è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale On Line per 15 giorni consecutivi dal 17-05-2016 al 01-06-2016 senza opposizioni o reclami.

Bronte,

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 03.12.1991 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, è divenuta esecutiva il: 13-05-2016

- Perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 12 comma 2, L.R. n. 44/91);
- Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12 comma 1, L.R. n.44/91);

Bronte li 13-05-2016



IL SEGRETARIO GENERALE

DELIBERA DI GIUNTA N. 57 del 13-05-2016